

Gazzetta ufficiale C 425

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
18 dicembre 2019

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 425/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9399 — Remondis/ALFA Rohstoffhandel München/Geiger Beteiligung/Durmin Beteiligung/Garching Hochbrück) ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca centrale europea

2019/C 425/02	Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2019 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (CON/2019/43)	2
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 425/03	Tassi di cambio dell'euro — 17 dicembre 2019	3
---------------	--	---

Corte dei conti

2019/C 425/04	Relazione speciale n. 9/2019	4
---------------	------------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2019/C 425/05	Relazione speciale n. 25/2019	5
---------------	-------------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 425/06	Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno	6
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2019/C 425/07	Avviso di riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese	9
2019/C 425/08	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese	21
2019/C 425/09	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido solfanilico originario della Repubblica popolare cinese	39

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 425/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9670 — APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise) Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	54
2019/C 425/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	56

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9399 — Remondis/ALFA Rohstoffhandel München/Geiger Beteiligung/Durmin Beteiligung/
Garching Hochbrück)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 425/01)

Il 6 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9399. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

(Atti preparatori)

BANCA CENTRALE EUROPEA

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 dicembre 2019

sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

(CON/2019/43)

(2019/C 425/02)

Introduzione e base giuridica

Il 15 novembre 2019 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal presidente del Consiglio europeo una richiesta di parere su una raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea ⁽¹⁾.

Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 283, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Osservazioni di carattere generale

1. La raccomandazione del Consiglio, presentata al Consiglio europeo e sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della BCE sono stati consultati, raccomanda che Isabel SCHNABEL sia nominata membro del Comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni con effetto dal 1° gennaio 2020.
2. Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che la candidata proposta sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall'articolo 283, paragrafo 2, del trattato.
3. Il consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni da formulare sulla raccomandazione del consiglio di nominare Isabel Schnabel membro del Comitato esecutivo della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 dicembre 2019.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽¹⁾ GU C 385 del 13.11.2019, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 dicembre 2019

(2019/C 425/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1162	CAD	dollari canadesi	1,4690
JPY	yen giapponesi	122,31	HKD	dollari di Hong Kong	8,6953
DKK	corone danesi	7,4731	NZD	dollari neozelandesi	1,6974
GBP	sterline inglesi	0,84748	SGD	dollari di Singapore	1,5132
SEK	corone svedesi	10,4718	KRW	won sudcoreani	1 299,38
CHF	franchi svizzeri	1,0946	ZAR	rand sudafricani	16,0926
ISK	corone islandesi	136,60	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8090
NOK	corone norvegesi	10,0648	HRK	kuna croata	7,4465
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 615,64
CZK	corone ceche	25,445	MYR	ringgit malese	4,6239
HUF	fiorini ungheresi	329,71	PHP	peso filippino	56,413
PLN	zloty polacchi	4,2595	RUB	rublo russo	69,8758
RON	leu rumeni	4,7771	THB	baht thailandese	33,737
TRY	lire turche	6,5622	BRL	real brasiliano	4,5409
AUD	dollari australiani	1,6294	MXN	peso messicano	21,1278
			INR	rupia indiana	79,2035

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 9/2019

«Sostegno dell'UE al Marocco — Risultati finora limitati»

(2019/C 425/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 9/2019 «Sostegno dell'UE al Marocco — Risultati finora limitati».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>.

Relazione speciale n. 25/2019**«La qualità dei dati per il sostegno al bilancio: debolezze in alcuni indicatori e nelle verifiche riguardanti il pagamento delle quote variabili»**

(2019/C 425/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 25/2019 «La qualità dei dati per il sostegno al bilancio: debolezze in alcuni indicatori e nelle verifiche riguardanti il pagamento delle quote variabili».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ⁽¹⁾

(2019/C 425/06)

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Regime tedesco di identificazione elettronica basato sul controllo dell'accesso esteso	Carta d'identità nazionale Permesso di soggiorno elettronico	Repubblica federale di Germania	Elevato	Ministero federale dell'Interno Alt-Moabit 140 10557 Berlino DGI2@bmi.bund.de +49 30186810	26.9.2017
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale	Mezzi di identificazione elettronica SPID forniti da: — Aruba PEC S.p.A. — Namirial S.p.A. — InfoCert S.p.A. — In.Te.S.A. S.p.A. — Poste Italiane S.p.A. — Register S.p.A. — Sielte S.p.A. — Telecom Italia Trust Technologies RS.r.l.	Italia	Elevato Significativo Basso	AGID - Agenzia per l'Italia digitale Italia Via Liszt 21 00144 Roma eidas-spida@agid.gov.it +39 0685264407	10.9.2018
	— Lepida S.p.A.				
Sistema nazionale di identificazione e autenticazione (NIAS)	Carta d'identità personale (eOI)	Repubblica di Croazia	Elevato	Ministero della pubblica amministrazione, Repubblica di Croazia Maksimirska 63 10000 Zagabria e-gradjani@uprava.hr	7.11.2018
Regime di eID estone: Carta d'identità Regime di eID estone: Carta RP Regime di eID estone: Digi-ID Regime di eID estone: e-Residency Digi-ID Regime di eID estone: Mobiil-ID Regime di eID estone: carta d'identità diplomatica	— Carta d'identità — Carta RP — Digi-ID — Digi-ID residenza digitale — Mobiil-ID — Carta d'identità diplomatica	Repubblica di Estonia	Elevato	Polizia di Stato e guardia di frontiera Pärnu mnt 139 15060 Tallinn eid@politsei.ee +372 6123000	7.11.2018

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)	Carta d'identità spagnola (DNIe)	Regno di Spagna	Elevato	Ministero dell'Interno -Regno di Spagna C/ Julián González Segador, s/n 28043 Madrid divisiondedocumentacion@policia.es	7.11.2018
Carta nazionale d'identità del Lussemburgo (carta d'identità elettronica)	Carta d'identità elettronica del Lussemburgo	Granducato di Lussemburgo	Elevato	Ministero dell'Interno BP 10 L-2010 Lussemburgo minint@mi.etat.lu secretariat@ctie.etat.lu +352 24784600	7.11.2018
Regime di eID belga FAS/ Carte d'identità elettroniche	Carta d'identità elettronica per cittadini belgi Carta d'identità elettronica per stranieri	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BO-SA)/direction générale Transformation digitale Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles eidas@bosa.fgov.be	27.12.2018
Cartão de Cidadão (CC)	Carta d'identità nazionale portoghese (eID)	Repubblica portoghese	Elevato	AMA – Agenzia per la modernizzazione amministrativa Rua Abranches Ferrão n.º 10, 3º 1600 - 001 Lisbona ama@ama.pt +351 217 231 200	28.2.2019
GOV.UK Verify	Mezzi di identificazione elettronica GOV.UK Verify forniti da: — Barclays — Experian — Post Office — SecureIdentity — Digidentity	Regno Unito	Significativo Basso	Government Digital Service The White Chapel Building 10 Whitechapel High St Londra E1 8QS eidas-support@digital.cabinet-office.gov.uk +44 78585008654	2.5.2019
Carta di identità elettronica italiana basata sulla carta di identità nazionale (CIE)	Carta di identità elettronica (CIE)	Italia	Elevato	Ministero dell'Interno Piazza del Viminale 1 00184 Roma segreteria.servizi.demografici@interno.it +39 0646527751	13.9.2019

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Regime di identificazione nazionale della Repubblica ceca	Carta d'identità elettronica ceca	Repubblica ceca	Elevato	Ministero dell'Interno della Repubblica ceca Nad Štolou 936/3 P.O. BOX 21 170 34 Praga 7 eidas@mvcz.cz	13.9.2019
Quadro fiduciario dei Paesi Bassi per l'identificazione elettronica (Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten)	Mezzi rilasciati nell'ambito di eHerkenning (per le imprese)	Regno dei Paesi Bassi	Elevato Significativo	Ministero dell'Interno e delle relazioni del Regno - Logius Postbus 96810 2509 JE L'Aja info@eherkenning.nl	13.9.2019
Regime di eID slovacco	Carta d'identità elettronica slovacca	Repubblica slovacca	Elevato	Ufficio del vice primo ministro della Repubblica slovacca per gli investimenti e l'informaticizzazione Štefánikova 15 811 05 Bratislava eidas@vicepremier.gov.sk +421 220928177	18.12.2019
Regime di eID lettone	eID karte eParaksts karte eParaksts karte+ eParaksts	Lettonia	Elevato Significativo	Ufficio per la cittadinanza e la migrazione (OCMA) del ministero dell'Interno della Repubblica di Lettonia Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3 LV-1026, Rīga rigas.1.nodala@pmlp.gov.lv Latvia State Radio and Television Centre (LVRTC) Ērgļu iela 14 Rīga LV-1012 eparaksts@eparaksts.lv	18.12.2019
Regime di eID belga FAS/itsme®	Applicazione mobile itsme®	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA)/direction générale Transformation digitale Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles eidas@bosa.fgov.be	18.12.2019

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese

(2019/C 425/07)

La Commissione europea ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») ⁽¹⁾. Con tale domanda le viene chiesto di esaminare se le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione ⁽²⁾ sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») abbiano inciso sui prezzi all'esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nell'Unione. Tali inchieste sono denominate «nuove inchieste antiassorbimento».

1. Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

La domanda è stata presentata il 5 novembre 2019 da 10 produttori dell'Unione, ossia Fondatel Lecomte SA, Niemisen Valimo, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengiesserei GmbH & Co KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd. operante con il nome Saint-Gobain PAM UK, EJ Picardie SA, Montini SA, KZO (Polonia) e Fundiciones de Odena SA («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati lavori di ghisa.

2. Prodotto oggetto dell'inchiesta

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è definito come determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti, attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325 10 00 31) ed ex 7325 99 90 (codice TARIC 7325 99 90 80) («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

- coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
- dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere realizzati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 6).

Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta i seguenti tipi di prodotto:

- griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,
- scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,
- scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese, successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 ⁽³⁾.

4. Motivazione della nuova inchiesta antiassorbimento

I richiedenti hanno presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e a seguito dell'istituzione dei dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta ⁽⁴⁾, i prezzi all'esportazione cinesi sono diminuiti. La diminuzione dei prezzi all'esportazione cinesi sembra aver compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicano che la riduzione dei prezzi all'esportazione non può essere imputata a un calo del prezzo della materia prima principale o a un cambiamento nel mix di prodotti.

I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova indicanti che vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita sul mercato dell'Unione.

I richiedenti hanno inoltre fornito elementi a riprova del fatto che il prodotto oggetto dell'inchiesta ha continuato a essere importato nell'Unione in volumi significativi.

5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare l'assorbimento, la Commissione riapre l'inchiesta a norma dell'articolo 12 del regolamento di base.

La nuova inchiesta determinerà se, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima o dopo l'istituzione di misure, i prezzi all'importazione siano diminuiti o se non vi siano state variazioni, o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione.

In caso affermativo, per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato, i prezzi all'esportazione dovrebbero essere valutati nuovamente a norma dell'articolo 2 del regolamento di base e i margini di dumping devono essere ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti.

5.1. Produttori oggetto della nuova inchiesta ⁽⁵⁾ nel paese interessato

Procedura di selezione dei produttori che saranno oggetto della nuova inchiesta nel paese interessato - Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato interessati dalla presente nuova inchiesta e al fine di completarla entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU L 44 del 15.2.2019, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione, del 16 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (GU L 211 del 17.8.2017, pag. 14).

⁽⁵⁾ Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell'inchiesta e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto della presente nuova inchiesta, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato I del presente avviso ⁽⁶⁾ entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di produzione, di vendite o di esportazioni nell'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione del loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ⁽⁷⁾.

Le parti che intendono chiedere una revisione del valore normale e sono state selezionate per costituire il campione dovranno fornire, entro lo stesso termine, informazioni complete sui valori normali modificati, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. Dato che nell'inchiesta iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi e ai costi in India per tutti i produttori esportatori conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, gli elementi di prova sui valori normali riveduti devono riferirsi ai prezzi sul mercato interno o ai valori costruiti in India.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2. **Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta** ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

⁽⁶⁾ I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimento alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁷⁾ http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2436

⁽⁸⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti della presente inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto della presente nuova inchiesta, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta proveniente dal paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ⁽¹⁰⁾.

5.3. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.4. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.5. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹¹⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

⁽¹⁰⁾ http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2436

⁽¹¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>
E-mail: TRADE-R715-CASTINGS-ABSORPTION@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà di norma entro 6 mesi e in ogni caso entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse, su richiesta delle parti interessate, se debitamente giustificate.

Le proroghe del termine per rispondere ai questionari e degli altri termini specificati nel presente avviso o indicati in comunicazioni specifiche con le parti interessate sono limitate a un massimo di tre giorni aggiuntivi. Tale proroga può essere prolungata fino a un massimo di sette giorni, se la parte richiedente può dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

12. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO I

<input type="checkbox"/>	Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione consultabile da tutte le parti interessate (barrare la casella corrispondente)

**NUOVA INCHIESTA ANTIASSORBIMENTO RELATIVA ALLE MISURE ANTIDUMPING SULLE
IMPORTAZIONI DI DETERMINATI LAVORI DI GHISA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE
CINESE («LA RPC»)**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI DELLA RPC

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della RPC nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.1 dell'avviso di apertura.

La versione a diffusione limitata e la versione consultabile da tutte le parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

Le informazioni richieste dovranno essere inviate alla Commissione all'indirizzo specificato nell'avviso di apertura entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società (nome cinese)	
Nome della società (nome inglese)	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Sito web	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016) e nel periodo della nuova inchiesta antiassorbimento (dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019) per le vendite (vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri ⁽²⁾) e in totale, vendite sul mercato nazionale e vendite all'esportazione in paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione separatamente e in totale) di determinati lavori di ghisa quali definiti nell'avviso di apertura e il relativo peso. Indicare la valuta utilizzata.

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e all'articolo 12.4 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

	Periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016)		Periodo della nuova inchiesta antiassorbimento (dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019)	
	Tonnellate	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata	Tonnellate	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato dalla società	Totale		Totale	
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽¹⁾		Nome di ciascuno Stato membro	
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato dalla società				
Vendite all'esportazione in paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione (separatamente e in totale) del prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato dalla società	Totale		Totale	
	Nome di ciascun paese		Nome di ciascun paese	

⁽¹⁾ Aggiungere righe supplementari se necessario.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽³⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

⁽³⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

ALLEGATO II

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Versione a diffusione limitata |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile da tutte le parti interessate
(barrare la casella corrispondente) |

**NUOVA INCHIESTA ANTIASSORBIMENTO RELATIVA ALLE MISURE ANTIDUMPING SULLE
IMPORTAZIONI DI DETERMINATI LAVORI DI GHISA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA
POPOLARE CINESE («LA RPC»)**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2 dell'avviso di apertura.

La versione a diffusione limitata e la versione consultabile da tutte le parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

Le informazioni richieste dovranno essere inviate alla Commissione all'indirizzo specificato nell'avviso di apertura entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Sito web	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla RPC, nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016) e nel periodo della nuova inchiesta antiassorbimento (dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019), del prodotto oggetto della nuova inchiesta, quale definito nell'avviso di apertura, e il relativo peso.

	Periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016)		Periodo della nuova inchiesta antiassorbimento (dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019)	
	Tonnellate	Valore in EUR	Tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR				
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta				
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Repubblica popolare cinese				

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese

(2019/C 425/08)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio ⁽²⁾ all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata l'11 novembre 2019 da sei produttori dell'UE: Atrom Impex Srl (Romania), Bizon Int. Sp. z.o. o. (Polonia), Ergo Staples (Croazia), Grupodesa (Spagna), Omer SpA (Italia) e Velo Srl (Italia) («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di spilli e punti.

Una versione consultabile della denuncia e l'analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2. Prodotto oggetto dell'inchiesta

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da punti, anche in barrette o in rotoli, da hog rings, anche in barrette, da groppini in barrette e da spilli in barrette; di fili di acciaio, rivestito o no, fili di alluminio legato oppure fili di acciaio inossidabile; progettati per unire o tenere uniti materiali o oggetti («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). I chiodi in rotoli sono esclusi dal prodotto oggetto dell'inchiesta.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ⁽³⁾.

3. Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, ex 7317 00 80, ex 7326 20 00, ex 7616 10 00, 8305 20 00 ed ex 8308 10 00 (codici TARIC 7317 00 20 40, 7317 00 60 40, 7317 00 80 40, 7326 20 00 40, 7616 10 00 40 e 8308 10 00 40). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

I denuncianti hanno sostenuto che non è corretto utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno del paese interessato a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, i denuncianti si sono avvalsi delle informazioni contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale («la relazione per paese») del 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato del paese interessato ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

⁽³⁾ I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimento alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ *Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations*, 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponibile all'indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf. I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

I denuncianti hanno anche fatto riferimento alle distorsioni del settore siderurgico cinese documentate in numerose valutazioni del dumping contenute in vari regolamenti di esecuzione della Commissione su alcuni prodotti in acciaio e alluminio e altri prodotti pertinenti, nonché nelle valutazioni del dumping effettuate dalle autorità di difesa commerciale di altri paesi, in particolare degli USA.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta del paese interessato venduto all'esportazione nell'Unione. Il margine di dumping così calcolato è significativo per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ⁽⁵⁾.

4. **Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità**

I denuncianti hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova adottati dai denuncianti indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest'ultima.

5. **Procedura**

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione.

In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping ⁽⁷⁾. In particolare, le inchieste saranno effettuate in modo più rapido e le misure provvisorie potranno essere imposte fino a due mesi prima rispetto al passato. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

5.1. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 novembre 2019 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

⁽⁵⁾ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

⁽⁷⁾ Cfr. «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

5.2. **Osservazioni sulla denuncia e sull'apertura dell'inchiesta**

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sugli input e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella denuncia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3. **Procedura di determinazione del dumping**

I produttori esportatori (*) del prodotto oggetto dell'inchiesta del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. *Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta*

5.3.1.1. *Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nella Repubblica popolare cinese*

a) *Campionamento*

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle/a loro società richieste nell'allegato I del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità del paese interessato e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di includerle o meno nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

(*) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell'inchiesta e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437.

Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità di tale paese.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno compilato l'allegato I entro i termini specificati ed hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito al punto 5.3.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (*).

b) Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437.

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.3.2. *Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti nonché, se del caso, alla selezione di un paese terzo rappresentativo appropriato che intende utilizzare al fine di determinare il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. Le parti interessate all'inchiesta hanno 10 giorni di tempo per presentare osservazioni sulla nota, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e). In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo appropriato è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, se il prodotto oggetto dell'inchiesta venga fabbricato e venduto in tali paesi terzi e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Nel contesto di questo esercizio, la Commissione invita tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell'allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

Inoltre la presentazione delle informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

5.3.3. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla loro società richieste nell'allegato II del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437.

5.4. *Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

⁽¹⁰⁾ Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹¹⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437.

5.5. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga accertata l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437. Le informazioni comunicate in conformità all'articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.6. **Parti interessate**

Per poter partecipare all'inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

- affinché le audizioni possano svolgersi prima del termine previsto per l'istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l'audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;
- dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l'audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;
- nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un'audizione.

5.8. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽¹²⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

⁽¹²⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere presentate su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi o per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

per questioni relative al dumping:

TRADE-AD663-STAPLES-DUMPING@ec.europa.eu

per questioni relative al pregiudizio:

TRADE-AD663-STAPLES-INJURY@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

L'inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all'articolo 19 *bis* del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull'esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo tre settimane prima della scadenza del termine previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

- le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;
- le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l'inchiesta;

- al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetta le comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8. **Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti**

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Tali osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

- le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;
- le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;
- le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario fissato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. **Proroga dei termini specificati nel presente avviso**

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente motivata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non superano i sette giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. **Omissa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omissa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

12. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio website: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO I

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate |
| (barrare la casella corrispondente) | |

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI SPILLI E PUNTI ORIGINARI
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

**INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA
POPOLARE CINESE**

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.1.1. dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile dalle parti interessate* devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Nome della società in caratteri cinesi	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato del periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 novembre 2019 per le vendite (vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri ⁽²⁾ e in totale, e vendite sul mercato nazionale) di spilli e punti quali definiti nell'avviso di apertura e il relativo peso in chilogrammi.

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ Aggiungere righe supplementari se necessario.

	Quantità in kg		Quantità in unità di misura interne (specificare)	Valore in CNY
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato dalla società	Totale			
	Nome di ciascuno Stato membro (¹):			
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato dalla società				

(¹) I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Specificare quali dei seguenti prodotti sono stati esportati nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2019:

Punti - ad uso di cancelleria	Sì/No
Punti - altri usi	Sì/No
Hog rings	Sì/No
Groppini in barrette	Sì/No
Spilli in barrette	Sì/No

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (³)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(³) A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. MARGINE DI DUMPING INDIVIDUALE

La società dichiara che, nel caso in cui non venga inserita nel campione, desidera ricevere un questionario e gli altri moduli da compilare per chiedere un margine di dumping individuale, come previsto al punto 5.3.3.1, lettera b), dell'avviso di apertura.

Sì No

6. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

ALLEGATO II

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate |
- (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI SPILLI E PUNTI ORIGINARI
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3. dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile dalle parti interessate* devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2019 di spilli e punti quali definiti nell'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume utilizzata.

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

	Quantità in kg	Quantità in unità di misura interne	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR			
Importazioni nell'Unione del prodotto in esame			
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Repubblica popolare cinese			

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽³⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

⁽³⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

ALLEGATO III

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione a diffusione limitata ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate |
| (barrare la casella corrispondente) | |

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI SPILLI E PUNTI ORIGINARI
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

**RICHIESTA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI I FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DAI PRODUTTORI ESPORTATORI
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni sui fattori produttivi richieste al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura.

La versione *a diffusione limitata* e la versione *consultabile dalle parti interessate* devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

Le informazioni richieste vanno inviate alla Commissione all'indirizzo indicato nell'avviso di apertura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome inglese della società	
Nome della società in caratteri cinesi	
Numero di partita IVA	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

2. INFORMAZIONI SUI FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DALLA PROPRIA SOCIETÀ E DALLE SOCIETÀ COLLEGATE

Fornire una breve descrizione del processo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Elencare tutti i materiali (materie prime e lavorate) e l'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e tutti i sottoprodotti e i rifiuti della produzione venduti o (re)introdotti nel processo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Fornire, se del caso, il corrispondente codice di classificazione del sistema armonizzato (SA) ⁽²⁾ per ciascuna delle voci inserite nelle due tabelle. Compilare un allegato distinto per ciascuna delle società collegate che producono il prodotto oggetto dell'inchiesta se il processo di produzione è diverso.

Materie prime/energia	Codice SA

(1) (Aggiungere righe supplementari se necessario)

Sottoprodotti e rifiuti della produzione	Codice SA

(1) (Aggiungere righe supplementari se necessario)

La società dichiara che le informazioni di cui sopra sono accurate, per quanto a sua conoscenza.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽²⁾ Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, generalmente denominato «sistema armonizzato» o semplicemente «SA», è una nomenclatura internazionale multifunzionale delle merci elaborata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese

(2019/C 425/09)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione europea ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 19 settembre 2019 da Bondalti Chemicals S.A. («il richiedente»), che rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di acido sulfanilico.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido sulfanilico («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921 42 00 60).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1346/2014 della Commissione ⁽³⁾.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1. *Asserzione del rischio di persistenza e reiterazione del dumping*

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno della Repubblica popolare cinese, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

A sostegno delle asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente ha citato le informazioni contenute nella relazione per paese dei servizi della Commissione del 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nella Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾. Il richiedente ha sostenuto in particolare che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono essere influenzate dai fattori menzionati, nello specifico ai capitoli 9 *Land* (Terra); 10 *Energy* (Energia); 11 *Capital* (Capitale); 12 *Raw materials and other material inputs* (materie prime e altri input materiali) e 13 *Labour* (Lavoro); e sezioni 4.2.10 *Provincial sectoral plans* (Piani di settore provinciali); 6.8 *The role of shadow banking in China* (Il ruolo del sistema bancario ombra in Cina); 16.3.1 *13th Five Year Plan for the petrochemical and chemical industry* (13° piano quinquennale per il settore petrolchimico) e 16.3.4.2 *13th Five Year Plan for the development of the petrochemical industry in the Hebei Province* (13° piano quinquennale per lo sviluppo del settore petrolchimico nella provincia di Hebei).

⁽¹⁾ GU C 140 del 16.4.2019, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, modificato da ultimo dalla GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1346/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 82).

⁽⁴⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations" (Distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di persistenza e reiterazione del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto all'esportazione nell'Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Il richiedente ha inoltre asserito che la produzione cinese di acido sulfanilico è orientata all'esportazione e, a tale riguardo, ha fatto riferimento alle relazioni della Commissione statunitense per il commercio internazionale (*U.S. International Trade Commission*) ⁽⁵⁾. Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno del paese interessato a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ⁽⁶⁾.

4.2. *Asserzione del rischio di persistenza e reiterazione del pregiudizio*

Il richiedente ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova adottati dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e la situazione finanziaria di quest'ultima.

Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione. A tale proposito egli ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l'esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese.

5. **Procedura**

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

5.1. *Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame*

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1 ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

⁽⁵⁾ https://usitc.gov/publications/701_731/pub3849.pdf, https://usitc.gov/publications/701_731/pub4270.pdf, https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub4680.pdf.

⁽⁶⁾ I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

5.2. Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni sugli input e sui codici del sistema armonizzato (SA) indicati nella domanda ⁽⁸⁾ entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽⁹⁾.

5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori ⁽¹⁰⁾ del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno tale prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inclusi nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431).

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2. Procedura supplementare relativa al paese interessato

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

⁽⁸⁾ Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio: (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431).

⁽⁹⁾ Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

⁽¹⁰⁾ Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, informa le parti interessate, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale nel paese interessato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per il paese interessato è l'India. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, nei quali si effettuano produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell'allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve inoltre essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà a disposizione del governo del paese interessato anche un questionario.

5.3.3. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

⁽¹¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Gli importatori indipendenti inclusi nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431).

5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.4.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto concerne i produttori dell'Unione, l'unico produttore dell'Unione noto, Bondalti Chemicals S.A, dovrà presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

Gli altri produttori dell'Unione e le eventuali associazioni sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente o entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431).

5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2431). Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.6. Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un'audizione.

5.9. *Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza*

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited»⁽¹³⁾ («Diffusione limitata»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹³⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

E-mail per le questioni relative al dumping e per l'allegato I:

TRADE-SA-R716-DUMPING@ec.europa.eu

E-mail per le questioni relative al pregiudizio e per l'allegato II:

TRADE-SA-R716-INJURY@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di concludere l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle informazioni finali o, se del caso, delle osservazioni sulle ulteriori informazioni finali.

8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate dalle altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di ulteriori informazioni finali, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori informazioni dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette ulteriori informazioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse, su richiesta delle parti interessate, se debitamente giustificate.

Le proroghe del termine per rispondere ai questionari e degli altri termini specificati nel presente avviso o indicati in comunicazioni specifiche con le parti interessate verranno limitate a un massimo di tre giorni aggiuntivi. Tale proroga può essere estesa fino a un massimo di sette giorni, qualora la parte richiedente possa dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

12. Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO I

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione «a diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate |
| (barrare la casella corrispondente) | |

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ACIDO SULFANILICO
ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA
POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.1 dell'avviso di apertura.

La versione «a diffusione limitata» e la versione consultabile dalle parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Per quanto concerne il prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura e originario del paese interessato, indicare per il periodo dell'inchiesta di riesame definito al punto 5.1 dell'avviso le vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri ⁽²⁾ e in totale, le vendite all'esportazione nel resto del mondo (in totale e per i cinque principali paesi importatori), le vendite sul mercato nazionale, la produzione e la capacità di produzione.

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Tabella I

Fatturato, volume delle vendite

	Tonnellate metriche		Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
	Totale		
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽¹⁾		
Vendite all'esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale		
	Nome dei 5 principali paesi importatori e rispettivi volumi e valori		
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società			

⁽¹⁾ Aggiungere righe supplementari se necessario.

Tabella II

Produzione e capacità di produzione

	Tonnellate metriche
Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame	
Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame	

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽³⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

⁽³⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

ALLEGATO II

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione «a diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate |
- (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ACIDO SULFANILICO
ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione «a diffusione limitata» e la versione consultabile dalle parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, di acido sulfanilico quale definito nell'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente.

	Tonnellate metriche	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽³⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽³⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO III

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione «a diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate |
- (barrare la casella corrispondente)

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ACIDO SULFANILICO
ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

RICHIESTA DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI I FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DAI PRODUTTORI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni sui fattori produttivi richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.

La versione «a diffusione limitata» e la versione consultabile dalle parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

Le informazioni richieste vanno inviate alla Commissione all'indirizzo specificato nell'avviso di apertura entro 10 giorni dalla data della presente nota agli atti.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Fax	

**2. INFORMAZIONI SUI FATTORI PRODUTTIVI UTILIZZATI DALLA PROPRIA SOCIETÀ E DALLE SOCIETÀ
COLLEGATE**

Si prega di fornire una breve descrizione del processo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Elencare tutti i materiali (materie prime e lavorate) e l'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e tutti i sottoprodotti e i residui di produzione venduti o (re)introdotti nel processo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Fornire, ove opportuno, il corrispondente codice di classificazione del sistema armonizzato (SA) ⁽²⁾ per ciascuna delle voci inserite nelle due tabelle. Compilare un allegato distinto per ciascuna delle società collegate che producono il prodotto oggetto dell'inchiesta se il processo di produzione è diverso. Le società collegate coinvolte nella produzione di fattori a monte utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta devono compilare anche un allegato distinto e indicare i fattori forniti.

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, generalmente denominato «sistema armonizzato» o semplicemente «SA», è una nomenclatura internazionale multifunzionale delle merci elaborata dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Materie prime/energia	Codice SA
(Aggiungere righe supplementari se necessario)	

Sottoprodotti e residui di produzione	Codice SA
(Aggiungere righe supplementari se necessario)	

La società dichiara che le informazioni sopraindicate sono accurate, per quanto a sua conoscenza.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9670 — APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 425/10)

1. In data 5 dicembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- A.P. Møller Capital P/S («APMC», Danimarca),
- Meridiam (Meridiam, Francia),
- Caisse des Dépôts et Consignation del Gabon («CDCG», Gabon),
- SNEDAI Groupe («SNEDAI», Costa d'Avorio).

APMC e Meridiam, CDCG e SNEDAI acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di quattro società di progetto, ossia Gabon Special Economic Zone Ports SA («GSEZ Cargo Ports»), Gabon Special Economic Zone Mineral Port SA («GSEZ Mineral Port»), Arise Mauritania SA («Arise») e Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro SA («TIPSP»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- APMC: società fondata nel 2017 specializzata nella gestione di fondi nel settore delle infrastrutture nei mercati in crescita. È un'affiliata di A.P. Møller Holding, un grande azionista del gruppo A.P. Møller-Maersk A/S (APMM), una società integrata di trasporto e logistica con sede in Danimarca;
- Meridiam: gruppo di investimenti internazionali con sede a Parigi che opera principalmente nello sviluppo, nel finanziamento e nella gestione di progetti infrastrutturali essenziali in Europa, in Canada e negli Stati Uniti;
- CDCG: ente finanziario che svolge attività di investimento e prestito nel settore delle finanze pubbliche del Gabon;
- SNEDAI: società della Costa d'Avorio che opera principalmente nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'energia, dei trasporti, dei beni immobili e delle opere pubbliche;
- GSEZ Cargo Ports: società che gestisce un terminal cargo e un'attività logistica a Owendo, Libreville (Gabon). A seguito dell'operazione, GSEZ Cargo Ports sarà indirettamente e congiuntamente controllata da APMC e da CDCG;
- GSEZ Mineral Port: società di diritto gabonese che gestisce un terminal minerario a Owendo, Libreville (Gabon);
- Arise: impresa titolare della concessione per la costruzione e gestione di porto merci presso il Port Autonome di Nouakchott, Mauritania. A seguito dell'operazione, Arise sarà indirettamente e congiuntamente controllata da APMC e Meridiam.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

— TIPSP: impresa titolare di una concessione per la costruzione e la gestione di un terminal a San Pedro, Costa d'Avorio. A seguito dell'operazione, TIPSP sarà indirettamente e congiuntamente controllata da APMC e da SNEDAI.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ^(?), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9670 — APMC GROUP/GSEZ CARGO PORTS/GSEZ MINERAL PORT/TIPSP/ARISE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax+ 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

^(?) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 425/11)

1. In data 9 dicembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- PTT Global Chemical Public Company Limited («PTT GC», Thailandia),
- ALPLA TH Recyclingbeteiligungsgesellschaft m.b.H.A, («ALPLA TH», Austria) e
- ENVICCO Limited («l'impresa comune», Thailandia).

PTT GC e ALPLA TH acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell'impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- PTT GC produce e fornisce prodotti petrolchimici di base, intermedi e derivati, compresi polietilene tereftalato (PET) e polietilene ad alta densità (HDPE);
- ALPLA TH sviluppa e produce soluzioni per imballaggi in plastica rigida quali sistemi di imballaggio (ad esempio, bottiglie con tappi/chiusure), bottiglie, chiusure, componenti plastiche stampate a iniezione, preforme e tubi;
- l'impresa comune opererà nella produzione e nella fornitura di plastica - in particolare PET e HDPE - riciclata meccanicamente ottenuta da materiali di imballaggio usati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT